

QUESTIONI APERTE

Impugnazioni a mezzo p.e.c.

La decisione

Impugnazioni - Disciplina emergenziale - Posta elettronica certificata - Firma digitale - Allegati - Inammissibilità (C.p.p., artt. 581, 582, 583, 591; d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, art. 24).

Quando il ricorso per cassazione venga proposto con la posta elettronica certificata, a pena di inammissibilità il ricorso deve essere sottoscritto digitalmente dal difensore e gli allegati al ricorso devono essere trasmessi in copia informatica per immagine sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale (nel caso di specie, è stato osservato che la perizia di cui si deduce il travisamento è stata allegata al ricorso, ma non è stata sottoscritta digitalmente dal difensore ricorrente, a garanzia della completezza e della integrità dell'atto trasmesso. Per espressa disposizione legislativa, la mancata sottoscrizione digitale determina l'inammissibilità del ricorso, non potendo lo stesso dirsi giuridicamente esistente).

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE IV, 28 giugno 2022 (ud. 12 maggio 2022), - BELLINI, *Presidente* - RICCI, *Relatore* - ROMANO, *P.G.*, (*Conf.*) - M.R., *ricorrente*.

Il deposito telematico delle impugnazioni, prima, durante e dopo l'emergenza epidemiologica

Facendo applicazione dell'art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, la Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso per cassazione in ragione della mancanza, in calce alla perizia allegata allo stesso, della firma digitale. Osteggiata per lungo tempo dalla giurisprudenza, la trasmissione delle impugnazioni mediante posta elettronica certificata è stata per la prima volta prevista durante la pandemia da Covid-19, da parte di un legislatore impegnato a scongiurare il contatto fisico tra le persone, ma non sempre rispettoso delle prerogative della difesa e dei principi fondamentali che devono informare il rito penale. Tale modalità telematica di deposito sopravvive, al netto di alcune modifiche, alla cessazione dello stato di emergenza, per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, recante l'ennesima riforma processuale "ossessionata" dalla efficienza.

The telematic submission of appeals, before, during and after the epidemiological emergency

By applying Article 24 of Decree Law No. 134 of Oct. 28, 2020, converted with amendments by Law No. 176 of Dec. 18, 2020, the Supreme Court ruled that a cassation appeal was inadmissible due to a missing digital signature in the attached expert report. Long opposed by case law, the transmission of appeals by certified e-mail was first provided for during the Covid-19 pandemic, by a legislature committed to avoiding physical contact between people, but not always respectful of the prerogatives of the defense and the fundamental principles that must inform criminal procedure. This telematic mode of submission survives, with some modifications, the end of the state of emergency, because of Legislative Decree Oct. 10, 2022, No. 150, containing another "efficiency-obsessed" procedural reform.

SOMMARIO: 1. Il caso. - 2. Il deposito telematico degli atti di impugnazione prima della crisi sanitaria: insormontabili ostacoli normativi o resistenze “ideologiche”? - 3. La disciplina emergenziale e “il diavolo nei dettagli”. - 4. L’avvento, a scoppio ritardato, della c.d. riforma Cartabia.

1. *Il caso.* Con la pronuncia in commento, la Corte di cassazione è tornata a esprimersi sulle forme del deposito telematico dell’atto di impugnazione, introdotto, durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19, dall’art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, così come convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176. La vicenda processuale muove dalla sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta confermava la condanna per omicidio colposo aggravato emessa dal Tribunale di Gela nei confronti di M.R. Per il tramite del suo difensore, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando, con un motivo, la mancata declaratoria di prescrizione e, con altri due, il travisamento degli esiti della perizia disposta dal giudice di seconde cure e il conseguente rigetto della richiesta di assunzione di una prova decisiva.

Una volta dichiarata l’infondatezza della doglianza relativa all’asserito decorso del tempo sulla fattispecie di reato contestata, i magistrati di legittimità hanno rammentato come, in tema di ricorso per cassazione, siano inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo la manifesta illogicità ovvero la contraddittorietà dell’apparato motivazionale e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengono l’integrale trascrizione o l’allegazione di questi ultimi. Nella vicenda in esame, detta *regula* - affermata a più riprese dalla giurisprudenza¹ - non ha tuttavia trovato applicazione, essendosi il ricorrente premurato di accludere i risultati dell’accertamento peritale.

La Suprema Corte ha allora provveduto a dar conto delle previsioni normative che, per ragioni legate all’eccezionalità della crisi sanitaria, hanno legittimato l’utilizzo della posta elettronica certificata (p.e.c.) per il deposito delle impugnazioni, fermo restando il rispetto di alcuni requisiti tecnici imposti *ad substantiam*. In questo contesto, è stato, tra le altre cose, previsto che il difensore debba sottoscrivere, a pena di inammissibilità, non solo la copia informatica per immagine dell’atto d’impugnazione, ma pure gli allegati ivi specifica-

¹ Tra le molte, Cass., Sez. II, 16 giugno 2021, n. 33523, D., Rv. 281960; Cass., Sez. V, 3 dicembre 2020, n. 5897, Cossu, Rv. 280419; Cass., Sez. II, 8 maggio 2019, n. 35164, Talamanca, Rv. 276432; Cass., Sez. II, 11 aprile 2017, n. 20677, Schioppo, Rv. 270071; Cass., Sez. IV, 10 novembre 2015, n. 46979, Bregamotti, Rv. 265053; Cass., Sez. II, 2 luglio 2014, n. 43322, Sisti, Rv. 260994; Cass., Sez. II, 1° marzo 2013, n. 26725, Natale e altri, Rv. 256732. In dottrina, per tutti, CHELO, *L’autosufficienza del ricorso per cassazione nel processo penale*, Milano, 2020, 1 ss.

mente menzionati, in modo da garantire la completezza e l'integrità di tutti i documenti digitali trasmessi.

Nel caso di specie, la perizia di cui l'imputato deduce il travisamento non reca alcuna firma digitale. Per questo motivo, i giudici aditi, aderendo alle censure avanzate dalla difesa della parte civile, hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato.

2. *Il deposito telematico degli atti di impugnazione prima della crisi sanitaria: insormontabili ostacoli normativi o resistenze "ideologiche"?*² Sempre meno di rado, la diffusione di innovativi congegni tecnologici e informatici, capaci di pervadere la nostra quotidianità, induce gli studiosi, gli operatori pratici e talvolta finanche il legislatore a interrogarsi sulla possibilità di un loro utilizzo in quel peculiare e delicato settore della realtà che è il procedimento penale².

È quello che è accaduto, ormai diverso tempo addietro, con l'avvento della posta elettronica certificata³, che l'art. 1, comma 1, lett. g), d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, definisce come il «sistema [...] nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici»⁴. La sua funzione viene esplicitata dal successivo art. 4, comma 1, per cui essa «consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge».

Più in particolare, tale istituto (*rectius*, tecnologia⁵) risulta idoneo a garantire la certezza vuoi della identità del mittente e del destinatario, dovendo questi seguire una procedura di registrazione prima di vedersi assegnati una casella di

² Il tema è stato affrontato, muovendo dai miglioramenti che la tecnologia ha apportato all'attività forense, nel recente e interessante saggio di GIANARIA-MITTONI, *L'avvocato nel futuro*, Torino, 2022, 67 ss.

³ Per una panoramica sullo strumento, BARLETTA, (voce) *Posta elettronica certificata (PEC)*, in *Dig. d. pub.*, Torino, 2012, 572 ss.; BASSOLI, *La pec*, in *Manuale breve di informatica del giurista*², a cura di Celentano, Pisa, 2020, 329 ss.; BERGONZI PERRONE, *Il giurista e gli strumenti professionali*, in *Competenze digitali per il giurista*, a cura di Perri-Ziccardi, Milano, 2022, 163 ss.; CARULLO, *Posta elettronica certificata e domicilio digitale: futuro e incertezze in una prospettiva europea*, in *Riv. it. dir. pub. com.*, 2016, 1, 51 ss.; FAMILIARI, *La posta elettronica certificata (PEC), i registri d'indirizzi e le firme elettroniche*, in *Tecnologia e Diritto. Fondamenti d'informatica per il giurista*, a cura di Perri-Ziccardi, Milano, 2017, 221 ss.; NOCERINO, *I limiti normativi all'uso della P.E.C. nel processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, 813; RICUPERATI, *PEC*, in www.ilprocessotelematico.it; TURCHI, *Tecnologie al servizio del giurista*, in *Tecnologie e abilità informatiche per il diritto*³, Biasiotti-Sartor-Turchi, Torino, 2018, 52 ss.; ZICCARDI, *Manuale breve. Informatica giuridica*, Milano, 2008, 157 ss. Quanto alla sua diffusione, v. le interessanti statistiche riportate in www.agid.gov.it.

⁴ Si tratta del «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3».

⁵ ZICCARDI, *Manuale breve. Informatica giuridica*, cit., 157.

posta elettronica da parte del gestore che eroga il servizio, vuoi dell'esatto momento di consegna e di ricezione del messaggio inviato, essendo emessa, in entrambe le occasioni, una ricevuta contenente data e ora⁶. In considerazione di tali caratteristiche, l'art. 48, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale», lo equipara, salvo che la legge disponga altrimenti, a una notifica effettuata a mezzo servizio postale⁷.

L'utilizzo della posta elettronica certificata nel mondo giudiziario veniva per la prima volta previsto dall'art. 51, comma 1, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, che, nel dettare «[d]isposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione [e] la competitività» del nostro Paese, imponeva la modalità telematica per le notificazioni e le comunicazioni di cui all'art. 170, comma 1, c.p.c., per la notificazione di cui all'art. 192, comma 1, c.p.c. e per ogni altra comunicazione al consulente. Quasi parallelamente, l'art. 16, comma 7, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, imponeva agli avvocati, in qualità di professionisti iscritti in albi istituiti con legge dello Stato, di dotarsi di un indirizzo p.e.c.

Solo con l'art. 4, comma 2, d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, il legislatore considerava, oltre al procedimento civile, anche quello penale⁸, stabilendo che, in entrambi i segmenti giurisdiziona-

⁶ Cfr. d.m. 2 novembre 2005, recante «[r]egole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata» (spec. artt. 21 e 23). Sostiene NOCERINO, *I limiti normativi all'uso della P.E.C. nel processo penale*, cit., 813, che l'assetto ora sintetizzato si presta a «superar[e] le incertezze che sorgono al mittente circa il destino delle e-mail inviate allorquando il destinatario non fornisce alcuna risposta».

⁷ Per GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica. Alla ricerca di un processo penale virtuoso*, Milano, 2022, 124, «l'era della "grande modernizzazione" rinviene la sua vera e propria "pietra miliare" nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82». In ordine a tale corpus normativo, modificato, negli anni, più e più volte, *ex multis*, DE GIOVANNI, *Il codice dell'Amministrazione digitale: genesi, evoluzioni, principi costituzionali e linee generali*, in *Rass. avv. Stato*, 2018, 3, 155 ss.; FERRARI, *Il codice dell'amministrazione digitale e le norme dedicate al documento informatico*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, 415 ss.; MADDALENA, *La digitalizzazione della vita dell'amministrazione e del processo*, in *Foro amm.*, 2016, 2535 ss. e i contributi raccolti in CASSANO-GIURDANELLA, *Il Codice della Pubblica Amministrazione digitale. Commento al d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005*, Milano, 2005, XIX ss. e, più di recente, in ARCELLA-VITRANI, *Cad e decreto "semplificazioni": tutte le novità*, Milano, 2021, 5 ss.

⁸ Rammentano, tra gli altri, il ritardo in punto di digitalizzazione del rito penale rispetto a quello civile DELVECCHIO, *L'informatizzazione della giustizia penale*, in *Dir. pen. cont.-Riv. trim.*, 2021, 2, 63; GRILLO, *Processo penale telematico: futuro o fantascienza?*, in www.dirittoegiustizia.it e NOCERINO, *La Riforma Cartabia in materia di processo penale telematico e la circolazione digitale degli atti*, in *Comm. dir.*, 2022, 4, 4-5. A parere di GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica*, cit., 117, tale ritardo sarebbe dipeso dalla presenza tanto di una parte processuale che rappresenta lo Stato quanto di una pluralità di soggetti, ognuno dei quali titolare di diritti di accesso e conoscenza degli atti variamente declinati; a questi ultimi fattori andrebbe comunque sommata «l'atavica refrattarietà della

li, tutte le comunicazioni e le notificazioni dovessero essere effettuate mediante posta elettronica, ai sensi dei già citati d.P.R. n. 68 del 2005, d.lgs. n. 82 del 2005 e delle «regole tecniche» adottate con decreto del Ministro della giustizia⁹. Onde realizzare un simile obiettivo, il comma seguente della medesima disposizione modificava l'art. 51, comma 1, d.l. n. 112 del 2008, nella struttura del quale aggiungeva, per ciò che qui importa, il riferimento alle «notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale».

Seguiva il d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, che, da una parte, indicava la disciplina di alcune attività processuali passibili di digitalizzazione e, dall'altra, delegava, all'art. 34, comma 1, il Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati (D.G.S.I.A.) del Ministero della giustizia di stabilire – una volta sentiti DigitPA (oggi sostituita dall'Agenzia per l'Italia digitale) e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la loro protezione – «specifiche tecniche» per le questioni strettamente informatiche¹⁰. Questi varava quindi il decreto del 18 luglio 2011, a cui si sarebbe in futuro aggiunto quello del 16 aprile 2014, poi modificato con i provvedimenti del 28 dicembre 2015, del 9 gennaio 2016 e, da ultimo, del 30 luglio 2021¹¹.

Un così intricato panorama – ove una norma di rango primario (art. 4 d.l. n. 193 del 2009) rimandava, come nel «gioco delle “scatole cinesi”»¹², a un decreto del Ministero della giustizia, il quale, a sua volta, si affidava al provvedimento di un Direttore generale ivi operante –, oltre a “destabilizzare” gli interpreti¹³, suscitava condivisibili preoccupazioni circa il rispetto del principio di legalità, comprensivo, come è noto, anche della riserva di legge¹⁴. Ad ogni

classe forense ad accogliere e ad assimilare il cambiamento». Non del tutto dissimile l'opinione di ROSTI, *La PEC nel processo penale: un cammino tortuoso*, in *questa Rivista*, 2017, 2, 3.

⁹ In argomento, MORSELLI, *Il render noto nel procedimento penale*, Milano, 2012, 129 ss.; RUSSO, *Le notifiche telematiche nel processo penale. Alcune note a margine dell'art. 4, comma 3, della l. 22 febbraio 2010, n. 24*, in *Cass. pen.*, 2011, 3241 ss.

¹⁰ Il dato è sottolineato da FICHERA, *Gli istituti del processo telematico nella gerarchia delle fonti anche sovranazionali*, in www.giustiziainsieme.it.

¹¹ Tutti i provvedimenti richiamati sono reperibili in www.giustizia.it.

¹² Così, incisivamente, GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica*, cit., 127.

¹³ GRILLO, *Processo penale telematico: futuro o fantascienza?*, cit., parla infatti di «una babele di fonti talvolta dal contenuto immediatamente applicativo, talvolta futuristico, non prive di spunti autocritici».

¹⁴ Diffidente, a ragion veduta, GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica*, cit., 128 e 133. Più in generale, PROCACCINO, *Between a rock and a hard place: la faticosa “digitalizzazione” del processo penale tra fonti tradizionali e soft law*, in *Cass. pen.*, 2021, 1433. Circa il principio di legalità processuale – per lungo tempo relegato ai margini del dibattito legislativo, giurisprudenziale e scientifico, diversamente da quello di legalità sostanziale –, si rimanda, senza alcuna pretesa di esaustività, alle

modo, esso si arricchiva presto di un nuovo fondamentale “tassello”, il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179¹⁵, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, il cui art. 16, dopo aver previsto l’obbligatorietà delle notificazioni e delle comunicazioni via p.e.c., nel processo civile, stabiliva che si procedesse allo stesso modo per le notificazioni a persona diversa dall’imputato ex artt. 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, c.p.p.¹⁶, abrogando contestualmente i primi quattro commi dell’art. 51 d.l. n. 112 del 2008.

pagine di AMODIO, *Crisi della legalità processuale, filosofia della rassegnazione e autorevolezza dei giuristi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 432 ss.; DINACCI, *Legalità processuale e nomofilachia tra limiti ermeneutici e diritto giurisprudenziale*, in *questa Rivista*, 2019, 3, 1 ss.; GALANTINI, *Considerazioni sul principio di legalità processuale*, in *Cass. pen.*, 1999, 1989 ss.; ILLUMINATI, *Principio di legalità e processo penale*, *ivi*, 2020, 3517 ss.; LORUSSO, *Interpretazione, legalità processuale e convincimento del giudice*, in www.penalecontemporaneo.it; MAZZA, *Legge e potere: l’irruzione delle corti sovranazionali*, *ivi*; ID., *Il crepuscolo della legalità processuale al tempo del giusto processo*, in *Criminalia*, 2016, 329 ss.; ID., *I diritti fondamentali dell’individuo come limite della prova nella fase della ricerca e in sede di assunzione*, in *Dir. pen. cont.-Riv. trim.*, 2013, 3, 4 ss.; NEGRI, *Splendori e miserie della legalità processuale. Genealogie culturali, ethos delle fonti, dialettica tra le Corti*, in *questa Rivista*, 2017, 2, 421 ss.; NOBILI, *Principio di legalità, processo, diritto sostanziale*, in *Scenari e trasformazioni del processo penale*, a cura di Nobili, Padova, 1998, 181 ss.; VALENTINI, *Contro l’invenzione del diritto: piccolo elogio della legalità processuale, ricordando Piero Calamandrei*, in *questa Rivista*, 2018, 2, 1 ss.

¹⁵ In attuazione dell’art. 51, comma 2, d.l. n. 112 del 2008, il d.m. 12 settembre 2012 aveva nel frattempo avviato una fase di sperimentazione, autorizzando la Procura e il Tribunale di Torino ad eseguire telematicamente le notifiche a soggetti diversi dell’imputato, ai sensi degli artt. 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, c.p.p.

¹⁶ Secondo PROCACCINO, *Between a rock and a hard place*, cit., 1438, l’art. 16 d.l. n. 179 del 2012 incarnerebbe il «punto cardinale della disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni per via telematica nel processo penale»; analogamente, BOVE, *Notificazioni telematiche nel procedimento penale: questioni giuridiche e problematiche applicative*, in www.penalecontemporaneo.it. Meno entusiasmo manifesta GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell’innovazione tecnologica*, cit., 131, ad avviso della quale «il pur apprezzabile riconoscimento legislativo della PEC quale mezzo tecnico idoneo alla notifica (*rectius*: alla notifica nei riguardi di determinati soggetti individuati sulla scorta della posizione dai medesimi rivestita all’interno del procedimento) non poteva certo esaurire *ex se* il ben più articolato (e [all’epoca] ancora lontano) *switch off* del paradigma processuale analogico a favore di quello telematico». Ad ogni modo, la previsione – all’inizio operante per i soli procedimenti pendenti dinanzi ai Tribunali nonché alle Corti d’appello e, per effetto del d.m. 14 settembre 2015, estesa anche a quelli dinanzi alla Corte di cassazione – ha suscitato, perlopiù in ragione del suo «angusto perimetro applicativo» (DELVECCHIO, *L’informatizzazione della giustizia penale*, cit., 64), un animato dibattito: in dottrina, BELVINI, *Il divieto per le parti private di indirizzare all’autorità giudiziaria atti tramite p.e.c.: un eccesso di formalismo*, in *Proc. pen. giust.*, 2020, 365 ss.; BOVE, *Notificazioni telematiche nel procedimento penale*, cit., 6 ss.; BOZZAOTRE, *Il processo penale telematico dal punto di vista della difesa*, in www.giustiziainsieme.it; CANANZI, *Dall’emergenza alla legge delega al Governo: verso un processo penale veramente telematico?*, in *Sist. pen.*, 2022, 3, 126 ss.; CERQUA, *La difesa non può comunicare con la posta elettronica certificata: osservazioni critiche*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 691 ss.; DELVECCHIO, *L’informatizzazione della giustizia penale*, cit., 64 ss.; DIDI, *Quale futuro per l’elettronica nel processo penale? Osservazioni a margine dell’impiego della PEC per le notificazioni*, in *Proc. pen. giust.*, 2017, 304 ss.; GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell’innovazione tecnologica*, cit., 131 ss.; EAD., *Il pro-*

Tra gli atti che integravano successivamente la disciplina contenuta in seno al d.l. n. 179 del 2012, merita di essere qui rammentata la l. 24 dicembre 2012, n. 228, alla quale si deve, tra l'altro, l'inserimento dell'art. 16-*bis*, concernente la necessità, per i difensori delle parti nel rito civile, di depositare atti e documenti con modalità telematiche¹⁷. Nessuna analoga previsione veniva invece fissata per ammodernare il deposito degli atti penali e, in particolare, degli atti di impugnazione. Eppure, in questo come in altri ambiti, l'utilizzo della posta elettronica certificata risulta funzionale ad assicurare, accanto alla certezza della provenienza e della ricezione dei documenti trasmessi nonché delle relative tempistiche, pure un apprezzabile risparmio di tempi e risorse¹⁸. Basti pensare che, in tal modo, è «evita[to] quel complesso turismo che i fascicoli devono compiere sul territorio tra un grado di giudizio e l'altro»¹⁹. Proprio l'assenza di un addentellato normativo costituiva l'argomentazione principale con cui la Suprema Corte negava recisamente la possibilità di depositare l'appello²⁰, il ricorso per cassazione²¹, i rimedi impugnatori in materia

cesso penale paperless: una realtà affascinante, ancora in divenire, in *Dimensione tecnologica e prova penale*, a cura di Lupária-Marafioti-Paolozzi, Torino, 2019, 253 ss.; GIORDANO, *La giurisprudenza di legittimità sulle prime applicazioni del processo penale telematico*, in *www.sistemapenale.it*, 5 ss.; NOCERINO, *I limiti normativi all'uso della P.E.C. nel processo penale*, cit., 814 ss.; PROCACCINO, *Between a rock and a hard place*, cit., 1438 ss.; PETRUCCI, *Il tormentato avvio delle notifiche telematiche nel processo penale*, in *www.questionegiustizia.it*; PISATI, *Escluse nel procedimento di prevenzione (ma anche nel procedimento penale) le comunicazioni via p.e.c. al Pubblico Ministero*, in *Cass. pen.*, 2019, 3716 ss.; ROSSI, *La PEC nel processo penale*, cit., 4 ss.

¹⁷ All'art. 1, comma 19, lett. a), la l. n. 228 del 2012 stabiliva inoltre che la modalità telematica di notificazione e comunicazione sarebbe divenuta obbligatoria dal 15 dicembre 2014. Critico sul caotico susseguirsi di interventi normativi FICHERA, *Gli istituti del processo telematico nella gerarchia delle fonti anche sovranazionali*, cit.

¹⁸ Già diversi anni fa, aveva individuato nel deposito di atti tramite p.e.c. una delle soluzioni per far fronte al ritardo dei giudizi di merito SCALFATI, *Processo penale, "ragionevole durata" e recenti proposte*, in *Cass. pen.*, 2015, 1311. Rimarcano l'attitudine della digitalizzazione a velocizzare e snellire il rito anche BELVINI, *Il divieto per le parti private di indirizzare all'autorità giudiziaria atti tramite p.e.c.*, cit., 374; CERQUA, *La difesa non può comunicare con la posta elettronica certificata*, cit., 696; CORSO, *Le auspicabili ricadute della normativa emergenziale sulla comunicazione telematica prevista nel d.d.l. 2020 per la riforma della procedura penale*, in *questa Rivista*, 2020, 2, 11-12; DELVECCHIO, *L'informatizzazione della giustizia penale*, cit., 63; DIDI, *Quale futuro per l'elettronica nel processo penale?*, cit., 308; NOCERINO, *I limiti normativi all'uso della P.E.C. nel processo penale*, cit., 821.

¹⁹ DIDI, *Quale futuro per l'elettronica nel processo penale?*, cit., 309.

²⁰ Cass., Sez. V, 5 marzo 2020, n. 12949, Torti, Rv. 279072.

²¹ Cass. Sez. IV, 27 novembre 2019, n. 52092, P.G. in proc. Costel, Rv. 277906; Cass., Sez. I, 15 novembre 2019, n. 2020, Turturo, Rv. 278163; Cass., Sez. V, 13 dicembre 2017, n. 12347, Gallo e altri, Rv. 272781; Cass., Sez. VI, 5 dicembre 2017, n. 55444, C., Rv. 271677; Cass., Sez. II, 16 maggio 2017, n. 31336, P.M. in proc. Silvestri, Rv. 270858; Cass., Sez. IV, 30 aprile 2016, n. 18823, Mandato, Rv. 266931.

cautelare²² e l'opposizione al decreto penale di condanna²³, a mezzo p.e.c.²⁴. Secondo i giudici di legittimità, ove il legislatore avesse voluto imprimere una meno timida svolta digitale, non si sarebbe limitato a richiamare, nella trama dell'art. 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, solo alcune notificazioni «in uscita»²⁵.

Le pronunce che si collocano in questo filone fanno altresì leva sul tenore degli artt. 582, comma 1, e 583, comma 1, c.p.p., con cui i codificatori del 1988 hanno scandito dapprima la regola generale del deposito dell'atto di impugnazione presso la cancelleria del giudice *a quo* e poi stemperato il rigore della stessa, accordando alle parti, in un'ottica di semplificazione, il diritto di servirsi anche del telegramma e della raccomandata²⁶. Ebbene, nella lettura offerta dalla costante giurisprudenza e avallata da una parte della dottrina²⁷,

²² Cass., Sez. IV, 15 maggio 2018, n. 43872, Q.A. e O.S.F., in *www.ilprocessotelematico.it*, con nota di BOVE, *La Cassazione è sempre più granitica sul punto: sono inammissibili le impugnazioni (anche cautelari) trasmesse con PEC*; Cass., Sez. III, 13 aprile 2018, n. 38411, B., Rv. 276698; Cass., Sez. V, 5 marzo 2015, n. 24332, P.M. in proc. Alamaru e altri, Rv. 263900.

²³ Cass., Sez. IV, 23 gennaio 2018, n. 21056, D'angelo, Rv. 272740; Cass., Sez. III, 11 luglio 2017, n. 50932, Giacinti, Rv. 272095; in argomento, v. altresì Cass., Sez. IV, 27 ottobre 2016, n. 51961, Filatondi, in *www.ilprocessotelematico.it*, con nota di LETO, *La validità dell'impugnazione spedita a mezzo PEC al vaglio delle Sezioni unite*. Si badi che quest'ultima pronuncia ha "interpellato" le Sezioni unite sulla tematica *de qua*, ma, come ricorda SALEMME, *Questioni in tema di notificazioni*, in *Cass. pen.*, 2017, suppl. n. 5, 254, il Primo Presidente ha respinto la rimessione, non essendo stato individuato un contrasto giurisprudenziale, effettivo o potenziale, ai sensi dell'art. 618 c.p.p.

²⁴ Al netto di qualche apertura interpretativa, è stato negato l'utilizzo della p.e.c. per il deposito non solo di «atti "performativi"», quali impugnazioni, opposizioni a decreto penale di condanna e liste testimoniali, ma pure di «atti "interlocutori"», quali memorie, istanze e richieste. La distinzione si deve a BOZZAOTRE, *Il processo penale telematico dal punto di vista della difesa*, cit. Per ulteriori notazioni, BOVE, *La Cassazione è sempre più granitica sul punto*, cit.; DELVECCHIO, *L'informatizzazione della giustizia penale*, cit., 69-70; GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica*, cit., 171 e NOCERINO, *I limiti normativi all'uso della P.E.C. nel processo penale*, cit., 817.

²⁵ Tali le definiscono CANANZI, *Dall'emergenza alla legge delega al Governo*, cit., 126 e GIORDANO, *La giurisprudenza di legittimità sulle prime applicazioni del processo penale telematico*, cit., 4.

²⁶ In argomento, GIALUZ, sub artt. 582-583 c.p.p., in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda-Spangher, Milano, 2017, t. II, 3039 ss.; DE ROBERTO, sub artt. 582-583 c.p.p., in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, a cura di Lattanzi-Lupo, Milano, 2017, vol. VIII, 252 ss.; MARANDOLA, *Le disposizioni generali, in Impugnazioni*, a cura di Spangher, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, Torino, 2009, vol. V., 166 ss.; SELLAROLI, sub artt. 582-583 c.p.p., in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, Torino, 1991, vol. VI, 97 ss.; VALENTINI, *I profili generali della facoltà di impugnare*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di Gaito, Torino, 1998, t. I, 191 ss.

²⁷ CASSANO, *L'inammissibilità nella giurisprudenza della Corte*, in *Il giudizio di Cassazione nel processo penale*, a cura di Zilletti-Rosso, Milano, 2011, 179; DE ROBERTO, sub artt. 582-583 c.p.p., cit., 470-471; RAMAJOLI, *Le impugnazioni penali: appello, cassazione, revisione*, Padova, 1994, 54-55; SELLAROLI, sub artt. 582-583 c.p.p., cit., 101.

tali disposizioni – la cui osservanza è presidiata dalla sanzione della inammissibilità, in forza dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. – avrebbero natura «tas-sativ[a]», «inderogabil[e]» «e non ammett[erebbero forme] equipollenti»²⁸.

Dell'esegesi restrittiva hanno però diffidato coloro per cui il *favor impugnationis* sotteso all'art. 583 c.p.p. si estrinseca anche nella opportunità di adoperare ogni modalità tecnica alternativa al materiale deposito in cancelleria, purché sia capace di attestare la provenienza e l'avvenuta consegna dell'atto; circostanza, questa, da cui discenderebbe il valore del tutto esemplificativo del riferimento della norma al «telegramma» e alla «raccomandata»²⁹. In risposta all'orientamento ancorato al dato testuale e perciò foriero di soluzioni interpretative anacronistiche, si è insomma sostenuta la primazia della volontà delle parti di proporre l'impugnazione rispetto all'osservanza delle metodologie di trasmissione stabilite *ex lege* e inevitabilmente esposte al rischio di obsolescenza³⁰. Si tratta, a ben guardare, di una impostazione in linea con gli insegnamenti della Corte di Strasburgo, che da tempo sottolinea come «subordinare l'ammissibilità degli atti di impugnazione a un formalismo eccessivo [...] p[ossa] andare a ledere la stessa essenza del *right to a court*, costituendo dunque una violazione dell'art. 6, §1, CEDU»³¹.

²⁸ Le formule, parecchio «fortunate» in giurisprudenza, possono essere ad esempio rintracciate in Cass., Sez. IV, 15 maggio 2018, n. 43872, cit.

²⁹ BELVINI, *Il divieto per le parti private di indirizzare all'autorità giudiziaria atti tramite p.e.c.*, cit., 372. DELVECCHIO, *L'informatizzazione della giustizia penale*, cit., 71, al pari di GIALUZ, sub artt. 582-583 c.p.p., cit., 3047, intravede in Corte cost., 15 marzo 2002, n. 51, in *D&G*, 2002, 12, 14 ss. una conferma in tal senso. Analogamente, ma con riguardo a modalità tecniche di trasmissione diverse dalla p.e.c., CARRINO, *Sulla spedizione dell'atto di impugnazione a mezzo di servizio postale privato*, in *questa Rivista*, 2014, 1, 6; DELL'ANNO, *Sull'ammissibilità della trasmissione degli atti processuali a mezzo telefax*, in *Cass. pen.*, 1999, 197-198; MACCHIA, *Processo penale e forma degli atti: ancora incertezze sul facsimile*, in *D&G*, 2002, 12, 11; PALUMBO, *Sulla proponibilità del riesame a mezzo telefax*, in *Giur. it.*, 2001, 801-802; VALENTINI, *I profili generali della facoltà di impugnare*, cit., 247; TRANCHINA, (voce) *Impugnazione (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, Agg., Milano, 1998, vol. II, 407-408, n. 72. In giurisprudenza, hanno attribuito valenza a tecniche d'invio non contemplate dall'art. 583 c.p.p. Cass., Sez. III, 28 novembre 2013, n. 2886, Padovano, in *Cass. pen.*, 2014, 2183 ss., con nota di DELLA TORRE, *La Cassazione tra forma e favor impugnationis: legittima la spedizione dell'atto di appello mediante raccomandata del servizio postale privato*, Cass., Sez. VI, 30 settembre 2004, n. 43167, Magnabosco, Rv. 230200; Cass., Sez. III, 22 gennaio 2002, n. 9234, Lopetrone, in *D&G*, 2002, 12, 12.

³⁰ Richiama il principio della prevalenza della sostanza sulla forma anche NACAR, *Requisiti formali per l'ammissibilità dell'impugnazione e nuove esigenze antiformalistiche*, in *Giur. it.*, 2000, 1257.

³¹ In questi termini, GIALUZ, *Il diritto alla giurisdizione dell'imputato e della vittima tra spinte europee e carenze dell'ordinamento italiano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 84, le cui parole sono riprese pure da GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica*, cit., 170. In argomento, Corte EDU, Sez. V, 1° settembre 2016, Marc Brauer c. Germania; Corte EDU, Sez. V, 12 luglio 2016, Rei-

Sta di fatto che, per i giudici di legittimità, la netta resistenza alla modernizzazione, quantomeno *de iure condito*, dell'adempimento processuale in parola sarebbe stata confermata dall'art. 48, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005³². In particolare, è stato sostenuto che detta previsione, pur equiparando l'inoltro di un documento informatico tramite p.e.c. alla notificazione con il mezzo della posta, fa comunque salva la normativa di settore, rappresentata, nel frangente in discorso, dall'art. 583 c.p.p.³³. E, sempre secondo la costante giurisprudenza, nello stesso senso militerebbe l'impossibilità di attribuire la paternità di documenti inoltrati mediante p.e.c. nonché la mancata introduzione di un fascicolo telematico atto alla «ricezione e [alla] raccolta in tempo reale degli atti del processo, accessibile e consultabile da tutte le parti»³⁴.

Al pari dei precedenti rilievi, anche questi ultimi non sono stati invero oggetto di accoglimento unanime da parte della dottrina, la quale ha insistito, da un lato, sul difetto di una deroga espressa tale da giustificare l'inoperatività della richiamata disposizione del Codice dell'Amministrazione digitale e, dall'altro lato, sulla possibilità per il personale di cancelleria di estrarre il contenuto della *mail* certificata e riporlo nel fascicolo cartaceo; circa il profilo della paternità, si è fatto poi notare come la posta certificata offra le medesime garanzie della raccomandata ordinaria³⁵.

Laddove si reputino pertinenti le sintetizzate censure, non può non sorgere il dubbio che, alla base degli arresti di segno negativo della Corte di cassazione, vi fosse non già la strenua difesa delle forme (o, meglio, del formalismo³⁶), bensì il timore, per certi versi comprensibile, che la digitalizzazione finisse per obliterare le garanzie processuali nel tempo conquistate³⁷. Il timore, in altre

chman c. Francia; Corte EDU, Sez. I, 13 gennaio 2011, Evaggelou c. Grecia; Corte EDU, Sez. I, 22 luglio 2010, Ewert c. Lussemburgo; Corte EDU, Sez. III, 26 luglio 2007, Walchli c. Francia.

³² Il d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato dal d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto, all'art. 65, comma 7, l'abrogazione dell'art. 48 d.lgs. n. 82 del 2005.

³³ Cass., Sez. IV, 15 maggio 2018, n. 43872, cit.; Cass., Sez. V, 5 marzo 2015, n. 24332, cit.

³⁴ Cass., Sez. IV, 23 gennaio 2018, n. 21056, cit.; Cass., Sez. III, 11 luglio 2017, n. 50932, cit.; Cass., Sez. V, 5 marzo 2015, n. 24332, cit.

³⁵ BELVINI, *Il divieto per le parti private di indirizzare all'autorità giudiziaria atti tramite p.e.c.*, cit., 372, secondo il quale ad ulteriore garanzia potrebbe servire l'apposizione della firma digitale. In quest'ultimo senso, anche DELVECCHIO, *L'informatizzazione della giustizia penale*, cit., 72.

³⁶ Riprendendo le parole di DELLA TORRE, *La Cassazione tra forma e favor impugnationis*, cit., 2188, verrebbe infatti da dire che un conto è «un sistema in cui le forme costituiscono una garanzia» e un altro conto è la «tirannia» [del] formalismo».

³⁷ LORUSSO, *Processo penale e bit oltre l'emergenza*, in *Proc. pen. giust.*, 2020, 1009.

parole, che, malgrado i benefici che è in grado di apportare, essa si rivelasse «più un nemico che un alleato»³⁸.

3. *La disciplina emergenziale e il “diavolo nei dettagli”*. In un quadro normativo e giurisprudenziale ove il ricorso alle nuove tecnologie risultava a dir poco limitato, l’irruzione della pandemia non poteva che cogliere impreparati³⁹. Solo dopo una fase improntata alla sospensione della maggior parte delle attività processuali, il legislatore ha dettato un profluvio di disposizioni normative, non sempre facilmente intelleggibili e capaci di contemperare il diritto alla salute con l’interesse alla corretta amministrazione della giustizia⁴⁰.

³⁸ L’espressione è “presa in prestito” da ANGIUS, *La diffidenza degli italiani per la tecnologia è una brutta notizia per l’ambiente*, in *La Repubblica*, 16 giugno 2021, il quale dà conto della generale circospezione che, nel nostro Paese, suscita la trasformazione digitale. Per GIANARIA-MITTONI, *L’avvocato nel futuro*, cit., 79-80, le ragioni di questa sorta di «neofobia» ovvero di «misonicismo» andrebbero ricercate nella «natura abitudinaria» dell’uomo: «[l]a storia delle invenzioni è, a questo proposito, eloquente e pedagogica. L’automobile sembra oggi rispondere a un bisogno ovvio, ma quando nella seconda metà dell’Ottocento Nikolaus Otto costruì il primo motore a combustione interna a quattro tempi non si sentiva la necessità di un nuovo mezzo di trasporto: i cavalli erano utilizzati da 6000 anni e le ferrovie a vapore funzionavano egregiamente».

³⁹ DELVECCHIO, *L’informatizzazione della giustizia penale*, cit., 72.

⁴⁰ La disciplina emergenziale è stata oggetto di analisi e di non poche critiche in dottrina, perlopiù polarizzate intorno al processo “a distanza”: in argomento, AMODIO-CATALANO, *La resa della giustizia penale nella bufera del contagio*, in *Sist. pen.*, 2020, 5, 267 ss.; APRATI, *Il distanziamento sociale: un nuovo paradigma per il processo penale?*, in *Sist. pen.*, 2021, 2, 131 ss.; BARONE, *Pandemia e processi penali da remoto: modelli a confronto e prospettive future*, in *Cass. pen.*, 2021, 698 ss.; CANANZI, *Dall’emergenza alla legge delega al Governo*, cit., 120 ss.; CORSO, *Le auspicabili ricadute della normativa emergenziale sulla comunicazione telematica*, cit., 13 ss.; DELLA TORRE, *L’espansione del processo a distanza negli itinerari dell’emergenza pandemica*, in *Proc. pen. giust.*, 2021, 226 ss.; GIALUZ, *L’emergenza nell’emergenza: il decreto-legge n. 28 del 2020, tra ennesima proroga delle intercettazioni, norme manifesto e “terzo tempo”*, in www.sistemapenale.it; KALB, *Emergenza sanitaria e giustizia penale. Un’analisi delle misure incidenti sul sistema processuale penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, 910 ss.; MAIELLO, *La smaterializzazione del processo penale e la distopia che diventa realtà*, in questa *Rivista*, 2020, 1, 1 ss.; MANCUSO, *La dematerializzazione del processo al tempo del COVID-19*, in *Giur. pen.*, 2020, 5, 1 ss.; MANGIARACINA, *Impugnazioni e pandemia: l’esilio dell’oralità e la “smaterializzazione” della camera di consiglio*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 178 ss.; MARAFIOTI, *Il processo penale di fronte all’emergenza pandemica*, in www.discrimen.it; MARANDOLA, *Confermata la trasmissione telematica delle notizie di reato, degli atti difensivi ex art. 415-bis c.p.p. e regolato l’invio dell’impugnazione tramite P.E.C.*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 149 ss.; MAZZA, *Giustizia all’angolo: 7 domande sulla fase 2 e sul dopo*, in www.dirittodidifesa.eu; ID., *Distopia del processo a distanza*, in questa *Rivista*, 2020, 1, 1 ss.; LORUSSO, *Il cigno nero del processo penale*, in www.sistemapenale.it; ID., *Processo penale e bit oltre l’emergenza*, cit., 1001 ss.; LOSAPPIO, *Covid, depositi, comunicazione e giustizia penale (sotto la lente di un microscopio)*, in www.discrimen.it; GAETA, *Relazione sulle novità processuali relative alla gestione dell’emergenza sanitaria da Coronavirus*, in questa *Rivista*, 2020, 1, 1 ss.; GIORDANO, *Il processo penale a distanza ai tempi del coronavirus*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, 920 ss.; PORCU, *Il “portale del processo penale telematico”: un passo avanti (e qualche inciampo) verso la digitalizzazione*, *ivi*, 2021, 1399 ss.;

Con l'obiettivo di ridurre i contatti tra quanti, a vario titolo, partecipano alla parabola processuale e quindi la diffusione del *virus* SARS-CoV-2, sono state progressivamente rivalutate le modalità virtuali di trasmissione degli atti. Già a ridosso dell'esplosione della crisi pandemica, il Primo presidente della Corte di cassazione ha infatti ammesso l'invio di memorie e motivi aggiunti a mezzo p.e.c.⁴¹, facendo, forse inconsapevolmente, «cad[ere] una barriera ideologica e [...] afferma[ndo] il principio che la via telematica può essere un modo affidabile di comunicazione con l'amministrazione giudiziaria, anche una volta finito il periodo emergenziale»⁴².

Nel medesimo solco, si è inserito l'art. 83, comma 12-*quater*.1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, autorizzando il deposito telematico, presso ciascun ufficio del Pubblico Ministero che ne avesse fatto richiesta, «di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24»⁴³. La comparsa di quest'ultima

RUGGIERI, *Il processo penale al tempo del Covid-19: modelli alternativi di gestione della crisi*, in www.laegislazionepenale.eu; SPANGHER, *Giustizia penale e ideologie emergenziali*, in www.giustiziainsieme.it.

⁴¹ Ci si riferisce al Decreto n. 36 del 13 aprile 2020, in www.cortedicassazione.it, adottato in attuazione dell'art. 2 del mai convertito d.l. 8 marzo 2020, n. 11 e relativo al periodo 23 marzo-30 maggio 2020. Per qualche riflessione circa i rapporti tra il principio di legalità processuale (v. *supra*, n. 14) e il Provvedimento *de quo*, RUBERA, *L'invio degli atti difensivi penali tramite p.e.c. e il nascente processo penale telematico*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 1369.

⁴² CORSO, *Le auspicabili ricadute della normativa emergenziale sulla comunicazione telematica*, cit., 16; v. anche MAZZA, *Distopia del processo a distanza*, cit., 2, il quale, seppur ad altri fini, ha apostrofato la normativa emergenziale «formidabile laboratorio di sperimentazione».

⁴³ Più precisamente, la norma è frutto dell'art. 3 d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla l. 25 giugno 2020, n. 70. Ad ogni modo, essa si è curata di aggiungere che «[il] deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici». In argomento, DELVECCHIO, *L'informatizzazione della giustizia penale*, cit., 72-73; GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica*, cit., 174 ss.; GIALUZ, *L'emergenza nell'emergenza*, cit. nonché KALB, *Emergenza sanitaria e giustizia penale*, cit., 914. Preme altresì rammentare che l'art. 83 d.l. n. 18 del 2020 è stato poi modificato ad opera dall'art. 221, comma 11, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in l. 17 luglio 2020, n. 77, che ha consentito, nella fase investigativa, il deposito telematico «di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'articolo 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale nonché di atti e documenti da parte degli

previsione, apprezzabile nella misura in cui ha segnato «un importante passo avanti nell’informatizzazione del processo penale»⁴⁴, non è comunque bastata alla giurisprudenza di legittimità per rivedere le proprie posizioni: sul presupposto che «*ubi lex voluit, dixit*», l’omessa menzione delle impugnazioni è stata intesa alla stregua di una conferma dell’impossibilità della posta elettronica di veicolare le stesse⁴⁵.

Di lì a poco, il preoccupante andamento della curva del contagio ha imposto al legislatore di continuare, anche su sollecitazione dell’Avvocatura e di alcune Procure della Repubblica⁴⁶, l’opera di “smaterializzazione” degli adempimenti di rito. Per quanto in questa sede interessa, il riferimento corre al d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, recante «[u]lteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19» (c.d. decreto Ristori)⁴⁷, il cui art. 24, comma 1, ha previsto, come unica modalità di deposito delle memorie, dei documenti, delle richieste e delle istanze di cui all’art. 415-bis, comma 3, c.p.p., l’*upload* mediante il portale del processo penale telematico, individuato con il successivo provvedimento D.G.S.I.A.⁴⁸. Diversamente dall’art. 83, comma 12-*quater*.1, d.l. n. 18 del 2020, la disposizione in parola non ha introdotto una facoltà, bensì un obbligo non condizionato alle iniziative delle singole autorità giudiziarie locali⁴⁹. Il suo raggio applicativo si è peraltro subito

ufficiali e agenti di polizia giudiziaria». In ottemperanza all’art. 83, il Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia ha adottato il provvedimento dell’11 maggio 2020, cui offre un commento MARANDOLA, *Emesse le disposizioni normative relative al deposito telematico da parte della difesa degli atti ex art. 415-bis c.p.p.*, in www.ilprocessotelematico.it.

⁴⁴ GIALUZ, *L’emergenza nell’emergenza*, cit.

⁴⁵ Cass., Sez. I, 8 settembre 2020, n. 27127, B.S., in *Dir. pen. proc.*, 2021, 1362 ss., con nota di RUBERA, *L’invio degli atti difensivi penali tramite p.e.c. e il nascente processo penale telematico*, cit.

⁴⁶ Cfr. *Covid e giustizia penale: le proposte dell’UCPI al Ministro della giustizia e il documento condiviso con le più importanti procure italiane* (27 ottobre 2020), in www.camerepenali.it.

⁴⁷ Per approfondimenti, BOZZAOTRE, *Decreto legge Ristori, il deposito telematico degli atti penali: significative novità e sconsolanti conferme*, in www.giustiziainsieme.it; GIALUZ-DELLA TORRE, *D.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e processo penale: sulla “giustizia virtuale” servono maggiore cura e consapevolezza*, in www.sistemapenale.it; MARANDOLA, *Il “pacchetto giustizia” del D.L. Ristori: nuove misure per limitare gli effetti pandemici nelle aule di giustizia*, in www.ilpenalista.it; EAD., *Confermata la trasmissione telematica*, cit., 150 ss.; PESTELLI, *D.L. 137/2020 (c.d. Ristori): i nuovi interventi sulla procedura penale e l’ordinamento penitenziario*, in *QG*, 30 ottobre 2020; PORCU, *Il “portale del processo penale telematico”*, cit., 1401 ss.

⁴⁸ Vengono qui in rilievo i provvedimenti del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia del 5 e del 24 febbraio 2021.

⁴⁹ Rimarcano, tra gli altri, questo profilo di novità BARONE, *Pandemia e processi penali da remoto*, cit., 714; DELVECCHIO, *L’informatizzazione della giustizia penale*, cit., 73; GIALUZ-DELLA TORRE, *D.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e processo penale*, cit.; PORCU, *Il “portale del processo penale telematico”*, cit.,

ampliato, per effetto del secondo comma, che ha rinviato a uno o più decreti ministeriali l'indicazione degli ulteriori atti depositabili in quelle forme⁵⁰, guadagnandosi a ragione l'epiteto di «norm[a] processual[e] “in bianco”»⁵¹. Parimenti animato da istanze di semplificazione, si palesa il comma seguente, dove è stato puntualizzato che, negli uffici giudiziari attrezzati per il deposito telematico, l'utilizzo del portale *de quo* non è subordinato a ulteriori verifiche o accertamenti da parte del personale del Ministero della giustizia⁵².

D'altro canto, l'art. 24 d.l. n. 137 del 2020 ha stabilito, al comma 4, che, «[p]er tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, [...] è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata», da recapitare agli «indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio»⁵³. Finalità più operative persegue il quinto comma della previsione in esame, per cui «ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel pre-

1401; TOGNAZZI, *Deposito telematico degli atti penali e disciplina dell'emergenza*, in *Giur. it.*, 2021, 714.

⁵⁰ Ad individuare «gli ulteriori atti» ha provveduto il d.m. 13 gennaio 2021, facendo riferimento, all'art. 1, all'opposizione alla richiesta di archiviazione, alla denuncia, alla querela e alla relativa procura speciale, alla nomina del difensore nonché alla rinuncia ovvero alla revoca del mandato. Sul punto, PESTELLI, *D.M. 13 gennaio 2021: incrementato il deposito telematico degli atti nel processo penale*, in *QG*, 27 gennaio 2021.

⁵¹ Così MARANDOLA, *Inammissibili le impugnazioni a mezzo pec*, in www.dirittodidifesa.eu: tale evocativa espressione viene adoperata, per analoghe finalità, pure da MAZZA, *Distopia del processo a distanza*, cit., 4, e MANCUSO, *La dematerializzazione del processo al tempo del COVID-19*, cit., 8. Perplexità sul massiccio ricorso alla normazione secondaria sembrano nutrire anche BARONE, *Pandemia e processi penali da remoto*, cit., 712; BOZZAOTRE, *Decreto legge Ristori, il deposito telematico degli atti penali*, cit., e MARANDOLA, *Confermata la trasmissione telematica*, cit., 151 ss.

⁵² BARONE, *Pandemia e processi penali da remoto*, cit., 714; BOZZAOTRE, *Decreto legge Ristori, il deposito telematico degli atti penali*, cit.

⁵³ Di conseguenza, il Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia ha adottato il provvedimento del 9 novembre 2020 nonché un allegato contenente gli indirizzi p.e.c. degli uffici giudiziari destinatari di depositi *ex art. 24*, comma 4, d.l. n. 137 del 2020. Secondo GIALUZ-DELLA TORRE, *D.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e processo penale*, cit., detta previsione normativa ha fatto compiere al nostro rito telematico «un salto di qualità esponenziale».

detto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio».

Il legislatore dell'emergenza ha dunque istituito un sistema di deposito "a doppio binario"⁵⁴, che, per gli atti individuati direttamente dal comma primo e indirettamente dal comma secondo, si affida al portale dei servizi telematici e, per quelli individuati in via residuale dal comma quarto, alla posta elettronica certificata. Lo scenario si complica ulteriormente non appena si considera che, se le scelte lessicali trasfuse in quest'ultima disposizione non sono frutto del caso («è consentito»)⁵⁵, l'utilizzo della p.e.c. deve essere inteso come una possibilità alternativa, e non sostitutiva, al tradizionale deposito cartaceo⁵⁶.

Ad ogni modo, proprio intorno all'art. 24, comma 4, si è venuto a creare, all'indomani dell'entrata in vigore del d.l. n. 137 del 2020, un contrasto esegetico: mentre alcuni interpreti hanno ricondotto, nell'alveo dell'ampia formula «tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati», anche le impugnazioni e ammesso pertanto la loro presentabilità per via telematica⁵⁷, la giurisprudenza ha invece manifestato a gran voce il proprio dissenso⁵⁸, motivandolo, per un verso, con le argomentazioni ereditate dalle precedenti decisioni in materia⁵⁹ e, per l'altro, con l'inattitudine della disposizione di nuovo conio di

⁵⁴ La *divisio* è d'altronde rimarcata dal sesto comma della disposizione: «[p]er gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge».

⁵⁵ Lamenta la *nonchalance* lessicale dell'intervento TOGNAZZI, *Deposito telematico degli atti penali e disciplina dell'emergenza*, cit., 713-714.

⁵⁶ BARONE, *Pandemia e processi penali da remoto*, cit., 714; CANANZI, *Dall'emergenza alla legge delega al Governo*, cit., 133; PORCU, *Il "portale del processo penale telematico"*, cit., 1402.

⁵⁷ Come sostiene CANANZI, *Dall'emergenza alla legge delega al Governo*, cit., 133, «il difensore può depositare con PEC qualunque tipo di atto, [...] purché non depositabili nel PDP»; DELLA TORRE, *L'espansione del processo a distanza negli itinerari dell'emergenza pandemica*, cit., 248; GIALUZ-DELLA TORRE, *D.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e processo penale*, cit.; GIORDANO, *L'art. 24 del cd. decreto Ristori permette la presentazione di impugnazioni a mezzo PEC?*, in www.ilprocessotelematico.it; MANGIARACINA, *Prove tecniche per la "soppressione" del giudizio di appello?*, in *questa Rivista*, 2020, 3, 2.

⁵⁸ Cass., Sez. I, 3 novembre 2020, n. 32566, P.M. in proc. Caprioli e altri, in www.dirittodidifesa.eu, con nota adesiva di MARANDOLA, *Inammissibili le impugnazioni a mezzo pec*, cit., per cui, l'arresto, sistematicamente corretto, solleva una «critica dirompente: che senso ha emanare norme con efficacia immediata, ma dalla piena (o, peggio) equivoca (in)idoneità operativa[?]; in *Giur. it.*, 2021, 709 ss., con nota critica di TOGNAZZI, *Deposito telematico degli atti penali e disciplina dell'emergenza*, cit.; in *Giur. pen.*, 2020, 1, 1 ss., con nota critica di BRIOLA-ARIENTI-PICOTTI, *La cassazione delle PEC. Necessari rimedi in sede di conversione del decreto ristori?*, in www.sistemapenale.it, con nota critica di AGOSTINO, *Art. 24 del decreto "ristori": l'interpretazione restrittiva della Cassazione in tema di deposito telematico degli atti durante il periodo emergenziale*.

⁵⁹ Ancora una volta, la S.C. fa infatti leva sull'assenza di un appiglio normativo da cui desumere la volontà del legislatore di "sdoganare" il deposito telematico delle impugnazioni, sulla natura tassativa degli

derogare all'allora vigente disciplina codicistica (artt. 582-583 c.p.p.) nonché a quella del c.d. processo penale telematico (d.l. n. 193 del 2009; d.m. 44 del 2011). Trascurate la *ratio* della legislazione emergenziale, la gerarchia delle fonti e il valore fondamentale del diritto di impugnazione⁶⁰, la Corte ha quindi asserito che «[l]’unico ambito di applicazione della previsione normativa d’urgenza è [...] costituito dalla regolamentazione delle modalità di deposito degli atti di parte per i quali il codice di rito non disponga modalità e forme particolari»⁶¹.

A dissipare ogni dubbio ha provveduto ben presto il legislatore, che, al momento della conversione del decreto in discorso, ha finalmente deciso di inserire un riferimento espresso, nell’aggravata normativa *extra codicem*, alle impugnazioni telematiche. La l. 18 dicembre 2020, n. 176 ha difatti aggiunto, nella trama dell’art. 24, il comma 6-*bis*, a mente del quale «[f]ermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un’impugnazione, l’atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all’originale». In tal modo, è stata restituita coerenza a un sistema che, benché già prevedesse la trattazione e la deliberazione “da remoto” delle udienze di appello e di Cassazione, non consentiva *expressis verbis* la proposizione, mediante posta elettronica certificata, degli atti da cui dette fasi procedimentali originano⁶². Si ba-

artt. 582 e 583 c.p.p., sulla impertinenza del richiamo all’art. 48, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005, sulla inidoneità della posta elettronica certificata di attribuire la paternità degli atti trasmessi e sulla mancata istituzione di un *repository* in cui far confluire quanto trasmesso. Si tratta di rilievi tutt’altro che nuovi: parte degli interpreti tenta da tempo di superarli, come si è rammentato *supra*, par. 2.

⁶⁰ A riguardo, colgono nel segno gli appunti di TOGNAZZI, *Deposito telematico degli atti penali e disciplina dell'emergenza*, cit., 718-719, che, nel sostenere la natura derogatoria della normazione varata durante la pandemia, fa notare come «in rapporto alla disciplina ordinaria, le disposizioni introdotte dall’art. 24 [s]iano] cronologicamente successive e stabilite da fonte equiparata: il termine di confronto non può essere il provvedimento DGSIA, poiché il D.L. n. 137 ha disciplinato la materia in modo sufficiente a circoscrivere la discrezionalità della normazione tecnica delegata. *Ad abundantiam*, si rileva la natura eccezionale delle norme in questione, ai sensi dell’art. 14 disp. prel. c.c.». Sui tratti caratterizzanti delle previsioni emergenziali varate, più in generale, KALB, *Emergenza sanitaria e giustizia penale*, cit., 912.

⁶¹ Cass., Sez. I, 3 novembre 2020, n. 32566, cit., 16.

⁶² DELVECCHIO, *L’informatizzazione della giustizia penale*, cit., 74; PESTELLI, *Convertito in legge il D.L. 137/2020 (c.d. decreto Ristori): tutte le novità in materia penale*, in *QG*, 23 dicembre 2020.

di però che l'innovazione è andata a beneficio unicamente del «difensore», non essendo stato fatto nemmeno un laconico cenno né all'organo della accusa né al prevenuto⁶³.

La clausola di salvezza che inaugura la previsione appena ricordata svela che, ancora una volta, è stata prefigurata una mera facoltà, non un'imposizione, per la difesa⁶⁴, che è libera di scegliere tra il deposito cartaceo e quello telematico: ove essa opti per quest'ultima *chance*, dovrà però redigere l'atto in forma di documento informatico nonché sottoscrivere lo stesso e tutti gli eventuali allegati con firma digitale⁶⁵. Si tratta di requisiti tecnici necessari, previsti - afferma la decisione della Suprema Corte in commento, ponendosi nel solco tracciato da un precedente giurisprudenziale⁶⁶ - «*ad substantiam*», in difetto dei quali l'impugnazione «non viene di fatto ad esistenza»⁶⁷. Nel caso di specie, i giudici di legittimità si sono spinti opportunamente a esplicitarne la ragione d'essere, che è quella di assicurare la riferibilità della documentazione inoltrata al suo autore.

Occorre poi che il difensore destini l'invio all'indirizzo di posta certificata dell'ufficio giudiziario competente, in forza del comma 6-*ter*⁶⁸. Probabilmente

⁶³ CANANZI, *Dall'emergenza alla legge delega al Governo*, cit., 136; GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica*, cit., 181; PESTELLI, *Convertito in legge il D.L. 137/2020 (c.d. decreto Ristori): tutte le novità in materia penale*, cit. In giurisprudenza, Cass., Sez. VI, 25 giugno 2021, n. 28036, P.M. in proc. C.F. e Cass., Sez. VI, 11 maggio 2021, n. 29199, P.M. in proc. Adamo, entrambe inedite.

⁶⁴ MANGIARACINA, *Impugnazioni e pandemia*, cit., 182; SIRAGUSA, *L'appello penale pandemico dopo la legge di conversione: continua la deroga al codice di procedura penale*, in www.ilpenalista.it.

⁶⁵ Utili indicazioni in tal senso sono offerte dal già citato provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia del 9 novembre 2020, che così suona: «1. L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari indicati nell'art. 2, rispetta i seguenti requisiti: è in formato PDF; è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata. 2. I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti: sono in formato PDF; le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi. 3. Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante. 4. La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata assegnata all'ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a 30 Megabyte».

⁶⁶ Cfr. Cass., Sez. I, 15 ottobre 2021, n. 41098, Pirone, Rv. 282151.

⁶⁷ Grossomodo negli stessi termini, in dottrina, GIORDANO, *La giurisprudenza di legittimità sulle prime applicazioni del processo penale telematico*, cit., 31.

⁶⁸ In argomento, Cass., Sez. III, 29 aprile 2021, n. 26009, F., in www.ilprocessotelematico.it, con nota di GIORDANO, *È inesistente l'impugnazione inviata all'indirizzo PEC sbagliato*, in www.ilpenalista.it, con nota di VITRANI, *L'atto di impugnazione inviato via PEC è inammissibile se non rispetta i requisiti pre-*

al fine di evitare ulteriori disorientamenti, è stato altresì chiarito, ai commi 6-*quater* e 6-*quinquies*, che l'innovazione concerne la proposizione dei motivi nuovi, delle memorie, di ogni specie di impugnazione comunque denominata e, per quanto compatibili, delle opposizioni *ex artt.* 410, 461 e 667, comma 4, c.p.p. e dei reclami giurisdizionali previsti dalla l. 26 luglio 1975, n. 354⁶⁹.

Quanto alla richiesta di riesame e all'appello avverso le ordinanze cautelari personali e reali, si specifica che «l'atto di impugnazione [...] è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale». Manifesto il difetto della dizione normativa, che non si capisce per quale motivo non faccia menzione anche dell'art. 324, comma 5, c.p.p.⁷⁰.

Ad ogni buon conto, nell'ottica di conferire effettività alla disciplina del deposito telematico fin qui tratteggiata, la legge di conversione ha previsto inedite cause di inammissibilità, integranti il catalogo di cui all'art. 591 c.p.p.⁷¹. In particolare, l'art. 24, comma 6-*sexies*, d.l. n. 137 del 2020 ha previsto che «nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-*bis* l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-*bis* non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di

visti dal decreto ristori, Cass., Sez. I, 2 marzo 2021, n. 17052, Bloise, Rv. 281386; Cass., Sez. I, 26 gennaio 2021, n. 9887, Giambra, Rv. 280738.

⁶⁹ Sottolinea la «straordinaria portata» della previsione *de qua*, su questo versante, PESTELLI, *Convertito in legge il D.L. 137/2020 (c.d. decreto Ristori): tutte le novità in materia penale*, cit.

⁷⁰ Preoccupazioni applicative mostra a ragione PESTELLI, *Convertito in legge il D.L. 137/2020 (c.d. decreto Ristori): tutte le novità in materia penale*, cit.; v. anche GIORDANO, *La giurisprudenza di legittimità sulle prime applicazioni del processo penale telematico*, cit., 32-33, per cui si tratterebbe di una «svista del legislatore».

⁷¹ Così, tra gli altri, CANANZI, *Dall'emergenza alla legge delega al Governo*, cit., 134; DELVECCHIO, *L'informatizzazione della giustizia penale*, cit., 74; MARANDOLA, *Confermata la trasmissione telematica*, cit., 156, che rimarca anche il carattere tassativo dell'elencazione di cui all'art. 24, comma 6-*sexies*, d.l. n. 137 del 2020.

misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4»⁷².

Ebbene, non v'è alcun dubbio che, con la pronuncia in esame, la Corte abbia correttamente applicato la disposizione appena rammentata e, nello specifico, l'ipotesi prevista *sub* lett. b), non avendo il difensore dell'imputato apposto la propria firma digitale nella perizia acclusa al ricorso per cassazione. Per questa ragione, a destare perplessità non sono le affermazioni del Collegio giudicante, quanto, piuttosto, l'assetto normativo in cui le stesse si collocano, che, dall'omessa sottoscrizione anche solo di un allegato, fa derivare la inammissibilità dell'impugnazione nel suo complesso, negando agli interessati il diritto al nuovo esame della regiudicanda e alla rimozione di una decisione considerata ingiusta⁷³. Ora, sarà pure che, malgrado i generali requisiti di certezza e affidabilità che contraddistinguono la posta elettronica certificata, per attestare la paternità dei *files* trasmessi, ci sia addirittura bisogno di tante firme quanti sono i singoli documenti che compongono l'atto di impugnazione⁷⁴, ma la caducazione di tutto quest'ultimo rappresenta una sanzione certamente eccessiva, per non dire «draconiana»⁷⁵. Ben più razionale e rispettosa del generale principio del *favor impugnationis* sarebbe stata l'introduzione di una comminatoria di invalidità esclusivamente per gli allegati difformi dal modello legale imposto⁷⁶.

⁷² È d'uopo osservare che, ai sensi del successivo comma 6-*octies*, «[l]e disposizioni del comma 6-*sexies* si applicano, in quanto compatibili, agli atti indicati al comma 6-*quinqües*». Non viene invece richiamato il comma 6-*quater*, dedicato alla trasmissione a mezzo p.e.c. dei motivi nuovi e delle memorie. Sorge tuttavia il dubbio si tratti di una svista del legislatore.

⁷³ Cfr. GAITO, *Le impugnazioni in generale*, in *Procedura penale*, Torino, 2021, 782.

⁷⁴ I toni sono volutamente ironici, posto che l'obiettivo che il legislatore sembra avere a cuore potrebbe essere raggiunto attraverso la firma del solo atto principale e semmai dell'elenco degli allegati. Sul punto, TRAPELLA, *La rivoluzione digitale alla prova della riforma*, in *questa Rivista*, 2022, 3, 13, n. 49, per cui il legislatore avrebbe «appesanti[to] il *munus* difensivo in misura eccessiva oltre che inutile»; a parere dello stesso A., «la sottoscrizione digitale del difensore [...] di tutti gli atti allegati al gravame dei quali si produce la copia per immagine [risulta infatti] un inutile cavillo burocratico superabile sia mediante la firma dell'atto nella sua integrità, con un'attestazione simile a quella nota ai civilisti per l'art. 16-*bis*, co. 9-*bis*, d.l. n. 179 del 2012, sia consentendo all'autorità giudiziaria, in caso di dubbi, di ordinare alla parte l'esibizione dell'originario analogico». *Contra*, GIORDANO, *Sulla sottoscrizione digitale degli allegati all'impugnazione trasmessa a mezzo PEC*, in www.ilpenalista.it, secondo il quale «[n]on pare particolarmente impegnativo l'adempimento richiesto».

⁷⁵ PORCU, *Il "portale del processo penale telematico"*, cit., 1414.

⁷⁶ Concorde GIORDANO, *Sulla sottoscrizione digitale degli allegati all'impugnazione trasmessa a mezzo PEC*, cit.; PORCU, *Il "portale del processo penale telematico"*, cit., 1414 e, in toni particolarmente critici.

Un sistema come quello congegnato dalla l. n. 176 del 2020, intriso di «*excessive formalism*»⁷⁷ a tal punto da far dipendere le sorti dell'impugnazione dalla sottoscrizione digitale di un suo allegato, sembra peraltro collidere con quelle decisioni sovranazionali in cui si legge che le limitazioni imposte al «*right of access to a court*» risultano compatibili con l'art. 6, § 1, C.E.D.U. solo se perseguono uno scopo legittimo e solo se esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra mezzi impiegati e scopo perseguito⁷⁸; proporzionalità, questa, di cui non c'è traccia nel dettato normativo in discorso.

I difetti sistematici che affiorano dalla lettura congiunta dei commi 6-*bis* e 6-*sexies* dell'art. 24 d.l. n. 137 del 2020 rischiano di essere *prima facie* imputati alla estemporaneità con cui il legislatore dell'emergenza è dovuto “correre ai ripari” per contenere la diffusione del *virus* SARS-CoV-2. A ben vedere, essi paiono invece rispondere a quella «cultura dell'inammissibilità»⁷⁹ promossa a livello normativo, oltre che giurisprudenziale, anche in situazioni “normali”⁸⁰. La ragione alla base di questa discutibile tendenza è oramai nota: sfoltire, attraverso l'appesantimento degli oneri degli impugnanti e la proliferazione di corrispondenti cause di inammissibilità, l'elevato numero di ricorsi che opera

ci, SIRAGUSA, *L'appello penale pandemico dopo la legge di conversione: continua la deroga al codice di procedura penale*, cit. Ad avviso di quest'ultimo, con la l. n. 176 del 2020, «[il] principio del *favor impugnationis* è stato sacrificato sull'altare di un burocratico sistema delle impugnazioni a mezzo pec» e «il sistema delle impugnazioni [...] “appesantito” da un sistema sanzionatorio processuale, quello delle nuove inammissibilità, di chiaro stampo autoritario».

⁷⁷ La dizione è ricavata dalle pronunce della Corte di Strasburgo citate *supra*, par. 2, n. 31.

⁷⁸ In questi termini, Corte EDU, Sez. III, 19 maggio 2005, Kaufmann c. Italia, cui fa riferimento anche GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica*, cit., 181.

⁷⁹ Per l'espressione, MARAFIOTTI, *Selezione dei ricorsi penali e verifica d'inammissibilità*, Torino, 2004, 150; MAZZA, *La nuova cultura dell'inammissibilità fra paradossi e finzioni legislative*, in *Cass. pen.*, 2017, 3472.

⁸⁰ Sul punto, senza pretesa di esaustività, v. CAPRIOLI, *I nuovi presupposti di ammissibilità dei ricorsi per cassazione*, in www.lageleggiadepena.it; DELL'ANNO, *Il ridimensionato accesso dell'imputato al ricorso per cassazione*, in www.dirittifondamentali.it; FONTI, *L'inammissibilità degli atti processuali penali*, Padova, 2008, 121 ss.; GERARDI, *L'inammissibilità delle impugnazioni. Evoluzione o involuzione?*, in *questa Rivista*, 2019, 1, 1 ss.; LA ROCCA, *Inammissibilità cedevole e favor impugnationis offuscato*, *ivi*, 2018, 3, 1 ss.; MAGGIO, *Nuove ipotesi d'inammissibilità dell'impugnazione*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, 153 ss.; MARAFIOTTI, *Selezione dei ricorsi penali e verifica d'inammissibilità*, cit., 150 ss.; MAZZA, *La nuova cultura dell'inammissibilità fra paradossi e finzioni legislative*, cit., 3472 ss.; MORSELLI, *Inammissibilità: la Cassazione muta natura, ora Corte auto-regolatrice che dissimula la denegata giustizia “purgando” i ricorsi*, in *questa Rivista*, 2021, 2, 1 ss.; SCELLA, *Il vaglio d'inammissibilità dei ricorsi per cassazione*, Torino, 2006, 45 ss.; SPANGHER, *Inammissibilità: l'inarrestabile erosione dei diritti delle parti*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, 5-6, nonché i contributi raccolti in *Inammissibilità: sanzione o dellazione?*, Milano, 2018, VII ss. e in *La corte assediata. Per una ragionevole deflazione dei giudizi penali di legittimità*, Milano, 2014, 9 ss.

le Corti di merito e quella di legittimità, con buona pace del *favor impugnationis*⁸¹. È quindi probabile che, anche nel frangente in discussione, si sia cercato di far prevalere, con «inutili forme e balzelli, impicci e trappole», le esigenze di deflazione ed economia processuale, a dispetto del diritto al controllo sulla decisione emessa⁸².

Tornando al tenore della previsione normativa qui d'interesse, in vigore sino all'esaurimento dello stato di emergenza, fissato, da ultimo, al 31 dicembre 2022⁸³, preme ricordare che, ai sensi del comma 6-*septies* – anch'esso frutto dell'implementazione operata dalla l. n. 176 del 2020 – «[n]ei casi previsti dal comma 6-*sexies*, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato». In considerazione dell'inciso iniziale, risulta evidente che la competenza del giudice *a quo* è limitata alle sole cause di inammissibilità proprie del deposito telematico, laddove quelle tradizionalmente previste dall'art. 591 c.p.p. restano appannaggio del giudice *ad quem*⁸⁴. La scelta risentirebbe, secondo alcuni, delle consuete mire efficientistiche⁸⁵ e, secondo altri, di una constatazione di ordine pratico, rappresentata dal fatto che il magistrato che ha emesso il provvedimento oggetto di impugnazione è di regola l'unico in grado di accedere alla propria casella di posta elettronica certificata e quindi in grado di verificare senza indugio la ritualità dei messaggi ricevuti⁸⁶.

Nessuna chiara indicazione è stata all'opposto offerta per disciplinare l'eventualità in cui il primo giudice, nonostante la presenza di una delle ipote-

⁸¹ Sottolinea LA ROCCA, *Inammissibilità cedevole e favor impugnationis offuscato*, cit., 14, che «la logica dell'irrigidimento dei requisiti formali dell'atto di impugnazione pare sottendere l'idea che valga una presunzione di strumentalità dell'iniziativa di controllo della parte».

⁸² SIRAGUSA, *L'appello penale pandemico dopo la legge di conversione: continua la deroga al codice di procedura penale*, cit.

⁸³ Dopo una serie di rinvii, il d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto, mediante l'art. 13, l'operatività dell'art. 24 d.l. n. 137 del 2020, comprensivo delle modifiche intervenute, fino al 31 dicembre 2022. A riguardo, MARANDOLA, *2022 e la mutazione genetica del processo: dalla cessazione dell'emergenza al passaggio (automatico) all'efficienza*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, 573 ss.

⁸⁴ MARANDOLA, *Confermata la trasmissione telematica*, cit., 156. Ad analoghe conclusioni giunge Cass., Sez. IV, 25 gennaio 2022, n. 7097, M., Rv. 282673. Dottrina e giurisprudenza concordano altresì in ordine alla ricorribilità per cassazione, ai sensi dell'art. 591, comma 3, c.p.p., dell'ordinanza del giudice *a quo* che dichiara l'inammissibilità.

⁸⁵ Reputa l'innovazione «ragionevole e idonea a garantire le sempre pressanti esigenze di economia processuale» MARANDOLA, *Confermata la trasmissione telematica*, cit., 156; *contra*, TOGNAZZI, *Deposito telematico degli atti penali e disciplina dell'emergenza*, cit., 721.

⁸⁶ CANANZI, *Dall'emergenza alla legge delega al Governo*, cit., 136.

si elencate nell'art. 24, comma 6-*sexies*, d.l. n. 137 del 2020, non abbia dichiarato l'invalidità dell'atto depositato. Nel silenzio del legislatore, ci si deve allora chiedere se a tale omissione possano rimediare i magistrati che si pronunceranno sul contenuto dell'impugnazione⁸⁷. L'arresto giurisprudenziale in commento sembrerebbe rispondere al quesito in modo affermativo, seppur implicitamente. Nel caso di specie, l'inammissibilità del ricorso proposto della difesa dell'imputato, in ragione della mancata sottoscrizione della perizia, non è stata infatti dichiarata dalla Corte d'appello di Caltanissetta, bensì, successivamente, dalla Corte di cassazione, sollecitata, in tal senso, dalla memoria e dalle note conclusive della parte civile. Tra le pieghe della soluzione, sembra comunque riecheggiare - *mutatis mutandis*, s'intende! - il principio scandito dall'art. 591, comma 4, c.p.p., per cui l'inammissibilità non rilevata «può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento». D'altronde, detto approccio potrebbe esporsi a critiche, poiché sembra vanificare la rigida ripartizione di competenze che, a leggere il comma 6-*septies*, dovrebbe informare i rapporti tra giudice *a quo* e giudice *ad quem* in punto di declaratoria di inammissibilità, in deroga all'assetto codicistico.

Oltre a dettare il regime transitorio della disciplina⁸⁸, la legge di conversione del c.d. decreto Ristori ha infine fornito indicazioni operative funzionali all'attestazione del deposito degli atti di impugnazione trasmessi con posta certificata e alla continuità della tenuta del fascicolo cartaceo. In ragione del rinvio dell'art. 24, comma 6-*novies*, al precedente comma 5, grava sul personale di segreteria e di cancelleria il compito di annotare nel registro la data di ricezione della impugnazione e inserirla nel fascicolo telematico; gli stessi soggetti provvedono poi all'inserimento, nel fascicolo cartaceo, della copia analogica dell'atto, comprensiva della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.

⁸⁷ Ancora MARANDOLA, *Confermata la trasmissione telematica*, cit., 156.

⁸⁸ L'art. 24, comma 6-*decies*, così si esprime: «[l]e disposizioni di cui ai commi da 6-*bis* a 6-*novies* si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla suddetta data conservano efficacia gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, ai sensi del comma 4». Ritiene «opportun[o]» l'innesto MARANDOLA, *Confermata la trasmissione telematica*, cit., 156.

4. *L'avvento, a scoppio ritardato, della c.d. riforma Cartabia*. Il 30 dicembre 2022, quasi in concomitanza con la cessazione dello stato di emergenza, è entrato in vigore il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dando «[a]ttuazione [a]lla legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»⁸⁹.

Il provvedimento rappresenta la tappa finale di un lungo *iter* normativo, avviato prima dell'esplosione della pandemia da Covid-19 e sopravvissuto, seppur con parecchie modifiche, a quest'ultima e agli avvicendamenti politico-istituzionali che, negli ultimi anni, ha vissuto il nostro Paese⁹⁰.

I principali obiettivi che esso nutre – lungi dal costituire una novità – sono la ragionevole durata del procedimento e l'alleggerimento dell'ormai straripante carico giudiziario, com'è desumibile sin dalla sua rubrica⁹¹. Inedito risulta invece che il legislatore, onde perseguire dette finalità, abbia finalmente deciso di aprire le porte del rito penale alla digitalizzazione e alla informatizzazione, sulla scia della esperienza maturata durante la crisi sanitaria⁹². Si tratta di un dirompente cambio di rotta, in linea con la «transizione digitale» richiesta dal

⁸⁹ La sua entrata in vigore, originariamente prevista per il 1° novembre, è stata posticipata al 30 dicembre 2022, dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199. Malgrado i condivisibili auspici di una parte della dottrina, nessuna modifica è stata apportata all'articolo di una «riforma [...] carica di contraddizioni: foriera di novità positive, per taluni versi, disastrosa per altri, inutile, quando non autofaga, per altri ancora». Così VALENTINI, *Grandi speranze: una possibilità di riforma della riforma*, in *questa Rivista*, 2022, 4, 1-2. Favorevole a un ripensamento anche MAZZA, *Cambiare la riforma Cartabia farebbe bene alla giustizia*, in *www.ildubbio.news*. Fortemente critici sul rinvio, GATTA, *Rinvio della riforma Cartabia: una scelta discutibile e di dubbia legittimità costituzionale. E l'Europa?*, in *www.sistemapenale.it*; GIALUZ, *Sbagliato rinviare la riforma Cartabia per intero*, in *www.ildubbio.news* e QUATTROCOLO, *Perché il differimento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 è una sconfitta per la giustizia penale*, in *www.la legislazionepenale.eu*, 1 ss.

⁹⁰ Per l'indicazione delle tappe fondamentali del percorso che dal d.d.l. A.C. 2435, presentato alla Camera dei deputati, il 13 marzo 2020, dall'allora guardasigilli Alfonso Bonafede, all'approvazione della l. 27 settembre 2021, n. 134 e per l'indicazione dei relativi riferimenti bibliografici, volendo, TRABACE, *L'udienza predibattimentale che verrà*, in *questa Rivista*, 2022, 3, 1 ss.

⁹¹ Utilizzando le parole della *Relazione illustrativa allo Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, consultabile in *www.sistemapenale.it*, 7, si può infatti asserire che «il filo conduttore degli interventi di riforma è rappresentato dall'efficienza del processo e della giustizia penale».

⁹² CORSO, *Le auspicabili ricadute della normativa emergenziale sulla comunicazione telematica*, cit., 18-19; DELVECCHIO, *L'informatizzazione della giustizia penale*, cit., 62 e 78; NOCERINO, *La Riforma Cartabia in materia di processo penale telematico e la circolazione digitale degli atti*, cit., 7 ss.

Piano nazionale di ripresa e resilienza⁹³, che alla riforma del processo penale e alla riduzione del 25% dei tempi di definizione delle regiudicande ha peraltro condizionato l'ottenimento dall'Unione europea dei fondi *Next Generation EU*, funzionali al superamento delle significative difficoltà causate dalla pandemia⁹⁴.

Nel più generale contesto degli interventi volti a prefigurare un «processo penale [tendenzialmente] *paperless*»⁹⁵, non più «figlio di un Dio minore» rispetto a quello civile⁹⁶, il d.lgs. n. 150 del 2022 è intervenuto anche sulle disposizioni

⁹³ A rimarcare la circostanza è la stessa *Relazione illustrativa*, cit., 7; v. anche CANANZI, *Dall'emergenza alla legge delega al Governo*, cit., 128 ss. e 145, ove si legge che «[p]er raggiungere gli obiettivi del PNNR, quello della riduzione del 25% dei tempi di trattazione dei processi penali, occorre certamente superare lo scarso livello di digitalizzazione degli atti e di informatizzazione delle procedure, sia nella trattazione delle indagini e poi dei singoli gradi di giudizio, sia anche nei passaggi dei fascicoli cartacei da un grado all'altro di giudizio. Lo sviluppo ancora limitato del PPT richiede una transizione digitale che vada dall'inizio delle indagini al giudizio di cassazione, consentendo a tutti i soggetti del processo, in ogni grado, di poter accedere a un fascicolo telematico e di poterlo implementare con le proprie attività. Deve essere una transizione anche ecologica, non solo in termini di risparmio di carta e di tempi, o di limitazione degli spostamenti fisici, ma anche di miglioramento dell'equità del processo, perché il "digitale" deve aiutare il giudice, il pubblico ministero e gli avvocati a lavorare meglio, a concentrarsi su ciò che conta del processo, non deve fraporsi come un ostacolo, per limiti infrastrutturali di rete e di sistema, come accaduto per il PCT, alla giusta decisione»; PORCU, *Digitalizzazione degli atti, videoriprese e partecipazione a distanza*, in *La riforma Cartabia. Codice penale - Codice di procedura penale - Giustizia riparativa*, a cura di Spangher, Pisa, 2022, 44.

⁹⁴ Il testo del P.N.R.R., presentato alla Commissione europea il 30 aprile 2021, può essere reperito in www.camera.it. Fa notare MAZZA, *Investire nel personale senza assumere magistrati sarebbe paradossale*, in *Il Sole 24 ore*, 23 giugno 2021, che il piano di finanziamento europeo non menziona la riforma della giustizia penale: «[è] il governo italiano [che] ha deciso autonomamente di inserir[la] nel Pnrr». Di «una sorta di *ultimatum* dettato dall'Unione europea» parla invece PALAZZO, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, in www.sistemapenale.it, 2.

⁹⁵ La formula è di GALGANI, *Il processo penale paperless*, cit., 245 ss. Per un quadro generale su tale profilo della riforma *de qua*, CANANZI, *Dall'emergenza alla legge delega al Governo*, cit., 140 ss.; DELVECCHIO, *Prospettive e tempi della digitalizzazione del processo*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, 8 ss.; EAD., *L'informatizzazione della giustizia penale*, cit., 78 ss.; GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica*, cit., 317 ss.; EAD., *Il processo penale in "ambiente" digitale: ragioni e (ragionevoli) speranze*, in *Quest. giust.*, 2021, 4, 181 ss.; GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia*, in www.sistemapenale.it; ID., *La digitalizzazione del processo*, in *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, Gialuz-Della Torre, Torino, 2022, 293 ss.; GIORDANO, *L'istituzione del processo penale telematico ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, in www.ilprocessotelematico.it; LA ROCCA, *Il modello di riforma "Cartabia": ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, in *questa Rivista*, 2021, 3, 8 ss.; NOCERINO, *La Riforma Cartabia in materia di processo penale telematico e la circolazione digitale degli atti*, cit., 8 ss.; PORCU, *Digitalizzazione degli atti, videoriprese e partecipazione a distanza*, cit., 43 ss.; TONINI, *Le nuove tecnologie e la riforma Cartabia*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, 293 ss.; TRAPPELLA, *La rivoluzione digitale alla prova della riforma*, cit., 1 ss.

⁹⁶ CANANZI, *Dall'emergenza alla legge delega al Governo*, cit., 140.

generali in tema di impugnazioni, modificando, tra l'altro, le modalità di presentazione e spedizione delle stesse⁹⁷.

La novella provvede anzitutto all'abrogazione degli artt. 582, comma 2, e 583 c.p.p., concernenti rispettivamente il deposito c.d. fuori sede, cioè presso una cancelleria diversa da quella dell'autorità giudiziaria competente o presso un agente consolare all'estero, e il deposito mediante telegramma o raccomandata⁹⁸. È la logica conseguenza della riformulazione dell'art. 582, comma 1, c.p.p., la cui nuova veste impone, salvo la legge disponga diversamente, che la presentazione delle impugnazioni debba giungere per via telematica alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento. La regola, espressiva delle istanze di semplificazione e celerità che innervano tutta la Riforma⁹⁹ e debitrice nei confronti della disciplina emergenziale sopra rammentata¹⁰⁰, soffre però una eccezione, contemplata dal successivo comma 1-*bis*: essa riguarda solo le parti private, alle quali è stata riservata la facoltà di continuare a pre-

⁹⁷ In argomento, BARGIS, *Nuovi orizzonti per le impugnazioni penali nello schema di legge delega proposto dalla commissione ministeriale*, in www.lalegislazionepenale.eu, 1 ss.; BRICCHETTI, *Prime riflessioni sulla riforma Cartabia: ricorso per cassazione e impugnazioni straordinarie*, in www.lpenalista.it; ID., *Prime riflessioni sulla riforma Cartabia: disposizioni generali sulle impugnazioni*, *ivi*; BIONDI, *Il giudizio di appello penale dopo la "Riforma Cartabia"*, in *Giur. pen.*, 2022, 12, 1 ss.; CASCINI, *Le impugnazioni: nuove forme e modalità di presentazione*, in *La riforma Cartabia. Codice penale - Codice di procedura penale - Giustizia riparativa*, a cura di Spangher, Pisa, 2022, 555 ss.; CECCHI, *Le impugnazioni riformate. Una ricalibratura della materia, tra efficienza e giurisprudenza*, in www.discrimen.it, 1 ss.; GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto*, cit., 70 ss.; ICHINO, *"Riforma Cartabia" e processo d'appello*, in *Quest. giust.*, 2021, 4, 159 ss.; LA ROCCA, *Il modello di riforma "Cartabia"*, cit., 38 ss.; MARANDOLA, *Il ridimensionamento e la conformità strutturale e procedurale dei mezzi ordinari d'impugnazioni al modello accusatorio*, in *"Riforma Cartabia" e rito penale. La Legge Delega tra impegni europei e scelte valoriali*, a cura di Marandola, Milano, 2022, 229 ss.; SPANGHER, *Riforma processo penale: le impugnazioni*, in *QG*, 27 dicembre 2022.

⁹⁸ Vengono conseguentemente soppressi anche i riferimenti all'art. 583 c.p.p. contenuti negli artt. 589, comma 3, 591, comma 1, lett. c), e 595, comma 2, c.p.p. Oggetto di abrogazione è poi stato l'art. 164 disp. att. c.p.p., ma, probabilmente per errore, non anche il successivo art. 167, come rammenta BRICCHETTI, *Prime riflessioni sulla riforma Cartabia: disposizioni generali sulle impugnazioni*, cit.

⁹⁹ *Relazione illustrativa*, cit., 157. Non nutre certo grandi speranze CASCINI, *Le impugnazioni: nuove forme e modalità di presentazione*, cit., 557, secondo la quale «[n]ella prospettiva dell'efficienza, poi, eliminare [la] possibilità di deposito [cartaceo] non comporterà alcuna agevolazione in termini di celerità; al contrario potrebbe rendere più difficoltoso il deposito del difensore». Per l'A., il legislatore avrebbe insomma «re[so] ancora una volta meno agevole un mezzo di deposito dell'impugnazione e ignorato] totalmente che questa struttura di depositi è stata da sempre considerata quale estrinsecazione del *favor impugnationis*».

¹⁰⁰ Lo rimarcano pure CASCINI, *Le impugnazioni: nuove forme e modalità di presentazione*, cit., 557; GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto*, cit., 72; MARANDOLA, *Il ridimensionamento e la conformità strutturale e procedurale dei mezzi ordinari d'impugnazioni al modello accusatorio*, cit., 232 e TRAPPELLA, *La rivoluzione digitale alla prova della riforma*, cit., 12.

sentare l'impugnazione «personalmente, anche a mezzo di incaricato». Ricalcando pedissequamente l'originaria formulazione dell'art. 582, comma 1, c.p.p., lì viene poi precisato che «[i]n tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione».

Simili mutamenti hanno imposto pure un minimale adeguamento dell'art. 591 c.p.p.; il che, specie dopo l'esperienza per certi versi problematica dell'art. 24 c.d. decreto Ristori, rassicura, non essendo stata ivi aggiunta alcuna causa di inammissibilità dal rigore spropositato e irragionevole¹⁰¹.

Sta di fatto che è stato così istituito un coordinamento tra le innovate modalità di presentazione delle impugnazioni e il deposito telematico degli atti regolato, in via generale, dall'art. 111-*bis* c.p.p.¹⁰², che «concorr[e], con [altre] disposizioni [...], a costituire l'architettura del nuovo processo penale telematico»¹⁰³. Tale «norm[a]-matrice»¹⁰⁴ dispone *in primis* che, salvo il caso di malfunzionamenti dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia (art. 175-*bis* c.p.p.), «in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici», in modo da «da assicura[re] la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici». Al di là dell'ampia portata della previsione, queste poche battute rivelano che il legislatore delegato, emulo dei suoi predecessori, non ha rinunciato all'apporto di fonti di rango secondario, sollevando di nuovo comprensibili timori circa il rispetto della fondamentale riserva di legge¹⁰⁵.

Occorre inoltre rilevare come, anche in seno all'art. 111-*bis* c.p.p., siano state previste deroghe all'obbligo di utilizzare le modalità telematiche, in presenza vuoi di «atti e [...] documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze

¹⁰¹ L'adeguamento è consistito nella sola soppressione del riferimento all'art. 583 c.p.p. (v. *supra*, n. 98).

¹⁰² Per questo motivo, il mutato art. 582, comma 1, evoca esplicitamente l'art. 111-*bis* c.p.p. Tale coordinamento è stato caldeggiato dall'art. 1, comma 13, lett. b), l. n. 134 del 2021.

¹⁰³ In questi termini, la *Relazione illustrativa*, cit., 16.

¹⁰⁴ L'espressione è di GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica*, cit., 326.

¹⁰⁵ TRAPPELLA, *La rivoluzione digitale alla prova della riforma*, cit., 11-12.

processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica»¹⁰⁶ vuoi di «atti che le parti compiono personalmente»¹⁰⁷. Ebbene, per effetto della novella in discorso, le forme analogiche non scompaiano del tutto dall'orizzonte del nostro rito penale.

Consapevoli che il passaggio dal tradizionale modello cartaceo a quello perlopiù digitale non può essere immediato, implicando investimenti di natura economica, organizzativa e formativa¹⁰⁸, i *conditores* hanno dettato una articolata disciplina transitoria. In particolare, nell'ambito della fitta trama dell'art. 87 d.lgs. n. 150 del 2022, è stato stabilito, per quanto qui d'interesse, che gli artt. 111-*bis* e 582, comma 1-*bis*, c.p.p. troveranno applicazione a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti con cui saranno definiti i profili tecnici riguardanti le modalità telematiche di deposito; regolamenti, questi, da adottare comunque entro il 31 dicembre 2023¹⁰⁹. Fino ad allora – si è inizialmente stabilito – resteranno operativi gli artt. 582, comma 1, c.p.p. e 24, commi 1, 2 e 3, d.l. n. 137 del 2020, come convertito dalla l. n. 176 del 2020¹¹⁰.

¹⁰⁶ Esplicita il dettato normativo la *Relazione illustrativa*, cit., 16-17, che così chiosa: «[s]i pensi a documenti aventi contenuto dichiarativo preformati rispetto al processo penale (una scrittura privata, un testamento olografo) di cui si contesti l'autenticità o documenti, quali ad esempio planimetrie, estratti di mappa, fotografie aeree satellitari, per i quali appare indispensabile il deposito in forma di documento analogico, posto che l'acquisizione in forma di documento informatico priverebbe di nitidezza e precisione i relativi dati, incidendo sul loro valore dimostrativo in sede processuale». Osserva PORCU, *Digitalizzazione degli atti, videoriprese e partecipazione a distanza*, cit., 72, che «le esemplificazioni menzionate dalla Relazione illustrativa riguardano ipotesi nelle quali non sussiste una effettiva "impossibilità" di acquisizione di una copia informatica [...], quanto, semmai [...], una maggiore valenza dimostrativa del documento analogico, il cui deposito materiale può in ogni caso essere affiancato dal deposito telematico della relativa copia informatica».

¹⁰⁷ Ancora PORCU, *Digitalizzazione degli atti, videoriprese e partecipazione a distanza*, cit., 72, per cui sarebbe stato più opportuno il riferimento alle sole «parti private». Pone l'accento sull'impossibilità tecnica dell'espressione adoperata dal legislatore di «ospitare» la persona offesa dal reato GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto*, cit., 7. Entrambi gli A. riconducono l'eccezione *de qua* alla volontà di non pregiudicare quanti risultano sprovvisti di competenze tecnologiche.

¹⁰⁸ Cfr. l'art. 1, comma 5, lett. c), l. n. 134 del 2021, tacciato di una genericità tale da determinare il rischio di «una transizione digitale a macchia di leopardo, che corre più veloce solo negli uffici giudiziari tecnologicamente avanzati o in quelli che dispongono di maggiori risorse»: così, testualmente, DELVECHIO, *Prospettive e tempi della digitalizzazione del processo*, cit., 16. Sul punto, v. anche LA ROCCA, *Il modello di riforma "Cartabia"*, cit., 9.

¹⁰⁹ Per CECCHI, *Le impugnazioni riformate*, cit., 15, è probabile che la normativa tecnica venga adottata a ridosso della scadenza, essendo «costume italico sfruttare per intero il tempo che si ha a disposizione».

¹¹⁰ L'art. 87 d.lgs. n. 150 del 2022 ha disposto anche «l'ultrattività» dell'art. 164 disp. att. c.p.p. (v. *supra*, n. 98). BIONDI, *Il giudizio di appello penale dopo la "Riforma Cartabia"*, cit., 8, n. 10.

L'assenza di un richiamo anche agli altri commi della previsione del c.d. decreto Ristori ha rischiato di inibire - nel lasso di tempo compreso tra la fine dello stato di emergenza e l'entrata a regime della disciplina oggetto di *restyling* - la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata di «tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2» (comma 4), comprese le «impugnazion[i]» (commi 6-*bis* ss.), vanificando i passi in avanti compiuti, in punto di digitalizzazione, durante la crisi sanitaria. Il vuoto normativo è parso ancor più allarmante, in considerazione della immediata abolizione, ad opera dell'art. 98, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, degli artt. 582, comma 2, e 583 c.p.p.¹¹¹.

A neutralizzare il pericolo di un paradossale interregno ha però provveduto - seppur *in corner*, considerate le tempistiche della sua adozione - la l. 30 dicembre 2022, n. 199, la quale ha convertito con modificazioni il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, «recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti di detenuti o internati che con collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazioni anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni e illegali»¹¹².

Con quest'ultimo variegato intervento normativo, è stato altresì rimodulato il testo dell'art. 87 d.lgs. n. 150 del 2022 - da cui è stato innanzitutto espunto il rinvio all'art. 24, commi 1, 2, 3 - e introdotto l'art. 87-*bis*¹¹³.

Dalla lettura congiunta delle due disposizioni transitorie emerge ora che, oltre a determinare la reviviscenza del diritto per le parti private di presentare l'impugnazione dinanzi a un agente consolare all'estero¹¹⁴, il legislatore recente ha recuperato il regime binario di deposito predisposto, nel pieno della pandemia, dal c.d. decreto Ristori: per alcuni atti, *upload* mediante il portale del

¹¹¹ CECCHI, *Le impugnazioni riformate*, cit., 15.

¹¹² Un primo commento è offerto da BIONDI, *Il giudizio di appello penale dopo la "riforma Cartabia" (e dopo il d.l. n. 162/2022 convertito, con modifiche, dalla Legge 30 dicembre 2022, n. 199): appendice di aggiornamento*, in *Giur. pen.*, 2023, 1, 1 ss.; GATTA, *Giustizia penale: in vigore la riforma Cartabia. Il testo delle norme transitorie modificate dalla l. n. 199/2022 in sede di conversione del d.l. n. 166/2022*, in www.sistemapenale.it e GRANOZIO, *Pubblicata in G.U. la l. 199/22 contenente modifiche delle disposizioni transitorie della riforma*, in www.penalepd.it.

¹¹³ Si tratterebbe dell'«intervento più atteso», secondo GRANOZIO, *Pubblicata in G.U. la l. 199/22 contenente modifiche delle disposizioni transitorie della riforma*, cit.

¹¹⁴ Come è noto, il precedente testo dell'art. 582, comma 2, c.p.p. così si esprimeva: «[l]e parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato».

processo penale telematico; per altri, tra cui le impugnazioni, invio a mezzo posta elettronica certificata¹¹⁵.

Al contrario di quanto ci si poteva attendere – con un po' di scetticismo determinato dal sempre più frequente «pressapochismo legislativo»¹¹⁶ –, egli, in questa occasione, non ha richiamato *sic et simpliciter* alcune porzioni dell'art. 24 d.l. n. 137 del 2020, ma ha riprodotto il suo contenuto, ora innovandolo ora epurandolo da alcuni profili di criticità¹¹⁷. Ne è quindi disceso non un surrogato, bensì una versione complessivamente migliorata della previsione *de qua*, perlomeno sul versante che in questa sede maggiormente interessa¹¹⁸.

L'art. 87-*bis*, comma 3, dell'emendato d.lgs. n. 150 del 2022 impone che l'impugnazione da depositare via p.e.c. «in forma di documento informatico [sia] sottoscritt[a] digitalmente [...] e cont[enga] la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale». Ciò nonostante, tra le ipotesi di inammissibilità dello stesso elencate dal settimo comma della previsione, non compare l'eventualità – presa invece in considerazione dall'art. 24, comma 6-*sexies*, lett. b), c.d. decreto Ristori – in cui «le copie informatiche per immagine [...] non sono state sottoscritte digitalmente»¹¹⁹, ma solo quella in cui ad essere sprovvisto di firma è l'atto principale¹²⁰.

Orbene, simili innovazioni implicano che, salvo la disciplina transitoria non sia oggetto di ulteriori modifiche da qui alla entrata in vigore della c.d. riforma

¹¹⁵ V. *supra*, par. 3.

¹¹⁶ Seppur a proposito della l. n. 176 del 2020, SIRAGUSA, *L'appello penale pandemico dopo la legge di conversione: continua la deroga al codice di procedura penale*, cit.

¹¹⁷ Sul versante delle innovazioni *stricto sensu*, basti pensare che l'art. 87, comma 6-*quater*, d.lgs. n. 150 del 2022 reca ora in sé la disciplina dei malfunzionamenti del portale del processo penale telematico. All'opposto, l'art. 24 d.l. n. 137 del 2020 aveva dovuto attendere un intervento in tal senso da parte dell'art. 6 d.l. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla l. 28 maggio 2021, n. 76.

¹¹⁸ Ciò non toglie che si potesse fare ancora meglio, richiamando, nell'ambito del nuovo art. 87-*bis*, comma 6, d.lgs. n. 150 del 2022, anche l'art. 324, comma 5, c.p.p., accanto all'art. 309, comma 7, c.p.p. (v. *supra*, par. 3, n. 70). Ma non solo. Sarebbe stato inoltre opportuno lasciar ferma, sul modello di quanto disporrà in futuro l'art. 111-*bis* c.p.p., la possibilità di deposito cartaceo «[de]gli atti che le parti compiono personalmente».

¹¹⁹ Sovrapponendo l'art. 24, comma 6-*sexies*, d.l. n. 137 del 2020 all'art. 87-*bis*, comma 7, d.lgs. n. 150 del 2022, balza altresì agli occhi la soppressione, da parte del legislatore recente, della ipotesi di inammissibilità dell'atto d'impugnazione cagionata dall'invio «da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore».

¹²⁰ Cfr. l'art. 87-*bis*, comma 7, d.lgs. n. 150 del 2022, che, nel riprodurre fedelmente l'art. 24, comma 6-*sexies*, lett. a), d.l. n. 137 del 2020, prevede l'inammissibilità dell'atto di impugnazione «quando [...] non è sottoscritto digitalmente dal difensore».

Cartabia, pronunce dello stesso tenore di quella commentata non occuperanno più alcun posto nel panorama giurisprudenziale. E menomale.

CESARE TRABACE